

anno 4 numero 2 marzo aprile 2014

ISSN 2239-8015

PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio
e beni pubblici*

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

EXEO_{edizioni} 

professionisti
pubblica amministrazione

PATRIMONIO PUBBLICO

demanio, patrimonio e beni pubblici

**notiziario bimestrale
di giurisprudenza**

**anno 4 numero 2
marzo aprile 2014**





fax: 049 9710328 e-mail: info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.patrimoniopubblico.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Numero finito di elaborare il giorno 15 maggio 2014 | Materia: beni pubblici | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf. | ISSN 2239-8015 | Prezzo: € 25,00 IVA compresa singolo numero | Collana: osservatorio di giurisprudenza, diretta da Paolo Loro | Nic: 148 | codice: PAT19 | Pagamento in ccp 40217887 Exeo srl piazzetta Modin 12 PD. IBAN per bonifici IT85V0760112100000040217887. Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria. Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a redazione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.territorio.it - www.exeoedizioni.it

Sintesi: Ai sensi dell'art. 43, co. 4, legge 448/1998 l'assegnazione dei beni in dotazione alla società Ferrovie dello Stato, risultante dalla trasformazione ex lege dell'Ente preesistente non ha riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate – per quanto concerne le aree non soggette all'Autorità Portuale di cui alla legge 84/1994 - alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e delle relative norme di esecuzione, con conseguente applicabilità ai casi in cui non viene in rilievo la competenza dell'Autorità Portuale della previsione di cui all'art. 36 reg. es. nav. mar..

Sintesi: Le aree del demanio marittimo che, operante l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, furono destinate all'esercizio dell'attività di traghettamento e relative operazioni portuali da tale azienda svolte, a norma dell'art. 34 cod. nav. e consegnate con verbale del capo compartimento a norma dell'art. 36 reg. es. nav. mar. legittimamente hanno continuato ad essere destinate all'uso originario dall'Ente Ferrovie dello Stato e successivamente dalla Società subentrante anche in assenza del provvedimento di concessione: invero, il mutamento del regime giuridico riguarda unicamente l'onerosità del rapporto e non anche la legittimità dell'uso.

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO MARITTIMO

Sintesi: È illegittimo il provvedimento con il quale la Capitaneria di Porto intima alle Ferrovie dello Stato S.p.a. lo sgombero di un'area demaniale a suo tempo da queste ultime occupata per i bisogni dell'esercizio ferroviario giusta verbale di consegna redatto ai sensi dell'allora vigente combinato disposto di cui agli artt. 227 e 228 legge 2248/1865, sulla scorta della ritenuta mancanza di un formale titolo concessorio e conseguente violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav., perché l'efficacia del predetto verbale di consegna non è venuta meno per effetto dell'art. 43, co. 4 della legge 448/1998 e degli artt. 1, co. 3 e 15, co. 2 della legge 210/1985.

Estratto: «2) Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti limiti. Va necessariamente premesso, in punto di fatto, che nell'odierno giudizio si controverte circa la legittimità di un ordine di sgombero di area demaniale marittima che la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ha elevato contro le Ferrovie dello Stato, ritenendo che queste ultime la occupino in assenza di un formale titolo concessorio, con conseguente violazione degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione. Si tratta, nel caso di specie, di una porzione del litorale a suo tempo occupata dalla cessata Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato per i bisogni dell'esercizio ferroviario, occupazione regolata attraverso dei verbali di consegna redatti in base alla circolare n. 1461-VII 4 marzo 1915 della Direzione Generale del Ministero della Marina Mercantile e rientrante in un più ampio numero di occupazioni (circa cinquanta), di cui una parte formalizzata a titolo gratuito ai sensi degli artt. 227 e 228 della legge nr. 2248/1865 (periodo tra il 1927 ed il 1972) ed una parte ai sensi degli artt. 34 e 36 del codice della navigazione (periodo tra il 1972 e fino al 1985). Poiché a far data dall'1 gennaio 1986 l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata trasformata in Ente Ferrovie dello Stato e, successivamente, in Società per azioni (l. n. 448/1998), secondo la tesi difensiva della Capitaneria di Porto (che rappresenta il presupposto implicito della motivazione del provvedimento impugnato) ne sarebbe scaturita la necessità di regolarizzazione delle occupazioni effettuate con verbale di consegna, adeguandone il contenuto al regime concessorio, che sarebbe imposto dalla trasformazione soggettiva delle Ferrovie, mediante la formalizzazione di appositi atti concessori a titolo oneroso ex art. 36 cod. nav., con conseguente recupero dei canoni arretrati. Essendo stati vani i solleciti indirizzati alla nuova gestione circa la necessità di novare il titolo concessorio, ritenendo le Ferrovie ancora vigenti e perdurante l'originario regime gratuito della consegna delle aree ai sensi degli artt. 227 e 228 della l. 2248/1865, l'ordine di sgombero sarebbe dunque divenuto sostanzialmente necessitato. La giurisprudenza, dalle cui conclusioni il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza della tesi delle Ferrovie dello Stato, posto che, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge 448/1998

l'assegnazione dei beni in dotazione alla società Ferrovie dello Stato, risultante dalla trasformazione ex lege dell'Ente preesistente, meglio disciplinata dalla stessa disposizione, non ha riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate – per quanto concerne le aree non soggette all'Autorità Portuale di cui alla legge 84/1994 - alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e delle relative norme di esecuzione, con conseguente applicabilità ai casi in cui non viene in rilievo la competenza dell'Autorità Portuale (come quello per cui è causa) della previsione di cui all'art. 36 del regolamento per la navigazione marittima. La disposizione citata dispone testualmente: “1. La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all'art. 34 del codice, è autorizzata dal ministro per la marina mercantile e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all'art. 19 del codice, non importa corresponsione di canone. 2. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo. 3. L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell'articolo 36 del codice dall'autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorità marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice”. A tal proposito, in giurisprudenza (Cfr. Consiglio di Stato, 23 ottobre 2001, nr. 5585) è stato ritenuto che “il richiamo alle disposizioni di cui al Libro I, titolo II, capo I del codice della navigazione e relative norme di esecuzione, deve essere necessariamente correlato ai limiti derivanti dalla perdurante vigenza delle norme della L. n. 210 del 1985 sopra individuate. Al nucleo delle disposizioni applicabili, per espressa indicazione della legge del 1998, appartengono le norme di cui all'art. 34 del codice della navigazione e all'art. 36 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, dal cui combinato disposto, correlato alla disciplina stabilita dagli artt. 1, comma 3, 2 e 15, comma 2, L. n. 210 del 1985, deriva che le aree del demanio marittimo che, operante l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, furono destinate all'esercizio dell'attività di traghettamento (nella specie dal porto di Villa S. Giovanni a quello di Messina) e relative operazioni portuali da tale azienda svolte, a norma dell'art. 34 cod.nav. e consegnate con verbale del capo compartimento a norma dell'art. 36 del citato regolamento, legittimamente hanno continuato ad essere destinate all'uso originario dall'Ente Ferrovie dello Stato e successivamente dalla Società subentrante anche in assenza del provvedimento di concessione. Il mutamento del regime giuridico (secondo i chiarimenti che derivano, a posteriori, dalla disciplina fissata dal comma 4 dell'art. 43 della legge del 1998) inerisce soltanto alla onerosità del rapporto (di modo che è per intendersi superato il disposto del secondo inciso del citato art. 36 del regolamento) e non anche alla legittimità dell'uso, iniziato con verbale di consegna in capo all'Azienda e continuato in capo all'Ente e successivamente, alla Società), in forza della continuazione nel rapporto e del divieto di distrazione sanciti rispettivamente dagli artt. 1, comma 3 e 15, comma 2 della L. n.210 del 1985. Altrettanto deve dirsi per quanto concerne le eventuali parti di aree del demanio marittimo conferite direttamente all'Ente ferrovie dello Stato a norma del citato art. 34 del codice della navigazione e consegnate con verbale ex art. 36 del regolamento. Soccorre al riguardo il disposto dell'art. 43 della legge del 1989, che nello stabilire le eccezioni di cui al comma 4, per ciò che concerne i beni del demanio marittimo, nessuna deroga ha però stabilito con riferimento alla rilevanza attribuita, ai fini della individuazione degli immobili, alla iscrizione nel bilancio della Società Ferrovie dello Stato al 31 dicembre 1997”. In virtù di tale premessa è stato conseguentemente ritenuto che “nel coacervo della individuata disciplina, deve affermarsi che, indipendentemente dalla regolarizzazione del rapporto (sotto il profilo del rilascio della concessione e della definizione delle questioni patrimoniali), la Società Ferrovie dello Stato, fintanto che permanga nell'esercizio del trasporto marittimo dal porto calabrese a quello siciliano, ha titolo alla occupazione delle aree del demanio marittimo per tale fine attribuite e consegnate con verbale alle precedenti amministrazioni pubbliche del servizio, senza che l'Amministrazione portuale abbia il potere di disporne la dismissione (a qualunque titolo ed a maggior ragione per farne oggetto di concorrenziale concessione)”. Da quanto esposto deriva dunque che, ferme ed impregiudicate le questioni inerenti l'onerosità del canone e la soggezione della parte ricorrente alla sua corresponsione (vicenda che esula dai

limiti del presente giudizio), è illegittimo il provvedimento con il quale la Capitaneria di Porto intima alle Ferrovie dello Stato S.p.a. lo sgombero di un'area demaniale a suo tempo da queste ultime occupata per i bisogni dell'esercizio ferroviario giusta verbale di consegna redatto ai sensi dell'allora vigente combinato disposto di cui agli artt. 227 e 228 della l. 2248/1865, sulla scorta della ritenuta mancanza di un formale titolo concessorio e conseguente violazione degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione, perché l'efficacia del predetto verbale di consegna non è venuta meno per effetto dell'art. 43, comma 4 della legge 448/1998 e degli artt. 1, comma 3 e 15, comma 2 della L. n.210 del 1985.»

STRADE: LE NORME IN TEMA DI RIPARTO DELLE SPESE DI RIPRISTINO NON SI APPLICANO SE IL DANNO DERIVA DALL'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL FONDO FINITIMO

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.236 del 09/01/2014 Relatore: Carlo Polidori -
Presidente: Luigi Tosti

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Sintesi: È inammissibile il ricorso contro l'ordinanza contingibile e urgente che reiteri il contenuto di altra ordinanza divenuta inoppugnabile.

Estratto: «2. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'eccezione processuale sollevata dal Comune di M., il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile nella parte in cui viene chiesto l'annullamento dell'ordine di «eseguire e completare i muri di contenimento già autorizzati con atto n. 115/89». A tal riguardo - premesso che dall'esame della motivazione del provvedimento impugnato si evince che lo stesso si fonda sulla mancata ottemperanza, da parte del ricorrente, all'ordinanza n. 26 del 1993, con la quale è stato ordinato al ricorrente di eseguire tutte le opere di cui alla precedente ordinanza sindacale n. 14 del 1987 - si deve innanzi tutto porre in rilievo che l'ordinanza n. 26 del 1993 è supportata da una articolata motivazione nella quale: A) viene richiamata l'ordinanza sindacale n. 14 del 1987, specificando che con tale provvedimento era stato ordinato al ricorrente di provvedere, previa concessione di autorizzazioni da parte degli organi preposti, «alla esecuzione di opere di consolidamento della parete terrosa pericolante venutasi a creare sul fondo sito in viale E., altezza civico 96, a seguito di lavori di sbancamento»; B) viene evidenziato che con l'autorizzazione n. 115 del 1989 è stata assentita la realizzazione di lavori di consolidamento della predetta parete terrosa (ossia la realizzazione di tre muri di contenimento); C) viene posto in rilievo che solo uno dei tre muri di contenimento assentiti con la predetta autorizzazione (quello posto a livello di viale E.) risulta realizzato, mentre «non risultano ad oggi realizzati i muri che avrebbero dovuto assolvere a più rilevanti funzioni statiche e, comunque a funzioni staticamente solidali con quelle dei muri a piè di scarpa» e, quindi, «la scarpata sottostante una strada di pubblico transito, di più accentuato declivio, è ancora priva delle opere di sostegno progettate ed autorizzate con il richiamato atto n. 115/89»; D) viene sottolineato altresì che al ricorrente è stata rilasciata la concessione edilizia n. 23/1992 per la realizzazione di parcheggi ad uso privato e, a seguito del rilascio di tale provvedimento «sono iniziati i lavori relativi con ulteriori opere di sbancamento di terre». Risulta quindi evidente che - non avendo il ricorrente impugnato l'ordinanza n. 14 del 5 gennaio 1987, né la successiva ordinanza n. 26 del 6 febbraio 1993 - non può in questa sede dolersi del fatto che l'Amministrazione, a fronte del nuovo smottamento di terreno verificatosi in data 12 dicembre 1996, abbia reiterato l'ordine di realizzare tutte le opere assentite con l'autorizzazione n. 115 del 9 novembre 1989, perché le predette ordinanze si sono oramai consolidate.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE

Sintesi: L'art. 19 R.D. 1740/1933, che regola il riparto delle spese per il ripristino delle strade, non è applicabile nell'ipotesi in cui la necessità del ripristino derivi esclusivamente dalla responsabilità del privato proprietario del fondo confinante con la strada.

Estratto: «3. Passando alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui reca l'ordine di «ripristinare la parte di muro e la pavimentazione stradale franata in via A. C. a causa della mancata ottemperanza all'ordinanza n. 26\93», occorre esaminare innanzi tutto la censura (dedotta con il secondo motivo di ricorso e sviluppata con la memoria depositata in data 7 novembre 2013) incentrata sulla violazione della disposizione (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame) di cui all'art. 19 del R.D. n. 1740 del 1933, secondo la quale «la costruzione e riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi esse abbiano per oggetto la stabilità o conservazione delle strade, la costruzione o riparazione sta a carico dell'ente cui la strada appartiene. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo». A tal riguardo il ricorrente a supporto delle sue doglianze invoca un precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4767) nel quale è stato affermato che: A) il Sindaco, qualora constati la sussistenza di un'incombente situazione di pericolo per gli utenti di una strada comunale, ha l'obbligo di disporre, nel più breve tempo possibile, tutte le misure di sicurezza del caso; inoltre, l'urgenza di provvedere esonera, di norma, l'autorità procedente dallo svolgere accertamenti complessi e laboriosi, considerato che l'effettuazione di una tale indagine sarebbe incompatibile con l'esigenza di pronta adozione dei provvedimenti in questione; B) fermo restando quanto precede, da un lato, va puntualizzato in linea generale che la sommarietà degli accertamenti non può riguardare il quadro giuridico di riferimento, che invece deve essere sempre approfonditamente conosciuto dall'amministrazione anche nei casi che richiedano un immediato intervento, e dall'altro che i tempi brevi imposti dall'esigenza di provvedere non esonerano l'amministrazione dall'attenta considerazione di tutte le circostanze comunque apprese nel corso dell'istruttoria espletata, seppur rapidamente condotta; C) in ragione di quanto precede, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti contingibili e urgenti con i quali, a seguito del parziale crollo di un muro eretto sul confine tra una proprietà privata ed una strada demaniale comunale, l'amministrazione intima al privato proprietario di porre in essere, a sue spese, alcune misure di sicurezza, considerato che il comune non deve ignorare le regole sul riparto delle spese necessarie per la riparazione delle opere di sostegno, chiaramente stabilite dall'art. 19 del r.d. n. 1740 del 1933: esse invero risultano applicabili a prescindere dall'esatta ricognizione preventiva del regime proprietario degli immobili, in quanto facenti riferimento alla sola funzione in concreto svolta dall'opus da recuperare; D) in pratica il Comune, in luogo di porre in via definitiva a carico del privato tutte le spese degli interventi ordinati, senza minimamente offrirsi di partecipare ai relativi costi, deve ritenersi obbligato a sostenere la parte proporzionata all'utilità (pubblica) percepita e di tale condivisione di oneri deve far menzione nei provvedimenti gravati, anche semplicemente accennando ad una successiva facoltà di regresso del proprietario privato che ha sopportato il costo degli interventi eseguiti o al futuro conguaglio a carico del comune rispetto a quanto anticipato dal proprietario medesimo. Ebbene il Collegio non intende affatto mettere in discussione tale orientamento giurisprudenziale, bensì evidenziare che lo stesso non risulta applicabile alla fattispecie in esame. Infatti dall'esame della motivazione dell'impugnata ordinanza n. 8 del 1997 si evince chiaramente che la stessa è stata adottata sul presupposto che lo smottamento del terreno avvenuto in data 12 dicembre 1996 (che ha determinato il crollo della preesistente del muro di contenimento e della pavimentazione stradale di via C.) fosse imputabile esclusivamente alla condotta omissiva e commissiva del ricorrente, con l'ulteriore conseguenza che il ripristino delle parti crollate dovesse essere posto a carico del solo ricorrente. Pertanto si rende necessario procedere all'esame del quarto motivo, con il quale il ricorrente contesta la valutazione della situazione di fatto operata dall'Amministrazione evidenziando che la situazione di pericolo in realtà risale ad epoca remota (comunque anteriore all'acquisto del terreno da parte del ricorrente stesso) e che la realizzazione di tutti i

muretti di contenimento ai quali si riferisce l'autorizzazione rilasciata in data 9 novembre 1989 non avrebbe comunque potuto porre rimedio a tale situazione di pericolo. Secondo il Collegio anche tale motivo risulta privo di fondamento perché la valutazione della situazione di fatto operata dall'Amministrazione è stata confermata dal C.T.U. nominato dal Pretore di F. nell'ambito del procedimento per accertamento preventivo instaurato dallo stesso ricorrente. Infatti il predetto C.T.U. nella relazione depositata in data 27 maggio 1997 - dopo aver descritto lo stato dei luoghi, evidenziando la mancata realizzazione di due dei tre muri di contenimento, e dopo aver posto in rilievo che cedimenti del terreno come quello avvenuto in data 12 dicembre 1996 solitamente avvengono «quando durante gli scavi per la costruzione di opere di contenimento l'altezza dello sbancamento supera l'altezza critica di stabilità del terreno» - conclude affermando che: A) «la causa della frana può farsi risalire principalmente a due fattori: il primo, all'indebolimento che ha subito la scarpata, dovuto allo sbancamento di circa 7-8 metri di altezza e gravato dal carico sia statico, sia dinamico della soprastante strada di via A. C.; il secondo, alle persistenti piogge che si sono avute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, che hanno diminuito notevolmente le caratteristiche meccaniche del terreno»; B) «per quanto riguarda gli eventuali rimedi, la realizzazione dei muri, così come previsti nella concessione del 1989, sicuramente risolveranno il problema». Ne consegue che: A) l'Amministrazione ha correttamente imputato al ricorrente la responsabilità per la situazione di pericolo derivante dallo smottamento del terreno avvenuto in data 12 dicembre 1996, in quanto causato principalmente dalla mancata realizzazione di due dei tre muri di contenimento ai quali si riferisce l'autorizzazione rilasciata in data 9 novembre 1989, nonché dagli sbancamenti di terreno realizzati dal ricorrente e, in particolare, da quello realizzato per la costruzione dei due garages assentiti con la concessione n. 23 del 1992; B) non è possibile pervenire a diverse conclusioni sol perché il predetto C.T.U. ha individuato le piogge cadute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre come concause dello smottamento tali da attenuare la responsabilità del ricorrente, perché lo stesso C.T.U., nell'affermare che la realizzazione dei suddetti due muri di contenimento costituisce la soluzione per risolvere il problema, lascia chiaramente intendere che la tempestiva costruzione di tali muri di contenimento ben avrebbe potuto evitare lo smottamento del terreno.⁴ Tenuto conto di quanto precede, il Collegio conclusivamente ritiene che: A) il primo motivo di ricorso sia privo di fondamento perché dall'esame della motivazione dell'impugnata ordinanza n. 8 del 25 gennaio 1997 si evincono chiaramente le ragioni che hanno determinato l'adozione di tale ordinanza contingibile ed urgente, costituite dalla necessità di fronteggiare la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica determinata dallo smottamento di terreno verificatosi in data 12 dicembre 1996 sul bordo di via C., da un lato, e dall'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva e commissiva del ricorrente (consistente nella mancata realizzazione di due dei tre muri di contenimento assentiti con l'autorizzazione n. 115 del 1989 e dalla costruzione dei due garages assentiti con la concessione n. 23 del 1992) ed il predetto smottamento del terreno; B) il secondo motivo sia anch'esso infondato perché, da un lato, l'urgenza di provvedere determinata dallo smottamento del terreno verificatosi in data 12 dicembre 1996 giustifica l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente per porre rimedio alla situazione di pericolo per l'incolumità pubblica determinata da tale smottamento; dall'altro, la disposizione dell'art. 19 del R.D. n. 1740 del 1933 (recante le regole di riparto delle spese per il ripristino delle strade) risulta inapplicabile in un caso come quello in esame, caratterizzato dall'accertamento di una responsabilità esclusiva del privato proprietario del fondo confinante con la strada per la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica; C) il terzo motivo di ricorso sia privo di ogni fondamento perché il provvedimento impugnato non risulta adottato con l'intento sviato di evitare responsabilità dell'Amministrazione comunale derivanti dal ritardo nella eliminazione di una situazione di pericolo imputabile alla medesima Amministrazione, bensì al fine di tutelare l'incolumità pubblica a fronte di una situazione di pericolo determinata dalla condotta omissiva e commissiva del privato proprietario del fondo confinante con la strada; D) il quarto motivo non possa essere accolto perché il C.T.U. nominato dal Pretore di F. nella relazione depositata in data 27 maggio 1997 ha accertato che lo smottamento di terreno verificatosi in data 12 dicembre 1996 è stato causato dalla condotta omissiva e commissiva del privato proprietario del fondo confinante con la strada.»

LA RIFORMA IN APPELLO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. DETERMINA L'AUTOMATICA CADUCAZIONE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA SULLA BASE DELLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.24 del 09/01/2014 Relatore: Dino
Nazzaro - Presidente: Michele Eliantonio

GIUDIZIO --> GIUDICATO --> DECISIONI CONSIGLIO DI STATO

Sintesi: La riforma in appello della sentenza di primo di grado sulla base della quale era stata rilasciata la concessione demaniale marittima determina la caducazione del titolo concessorio, in quanto quest'ultimo si pone come provvedimento attuativo della pronuncia riformata in seconda istanza.

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> PRESUPPOSTI

Sintesi: La sentenza d'appello che riforma la pronuncia sulla base della quale era stata rilasciata la concessione demaniale marittima comporta che l'occupazione originariamente assentita diventi sine titolo: pertanto, l'ingiunzione di sgombero è legittimamente motivato con il richiamo al giudicato formatosi.

Estratto: «La ricorrente impugna il provvedimento del Comune n. prot. 036823/001340 del 4.6.2010 che ritiene sussistere l'assenza di titolo per occupare l'area demaniale "SL5", ricompresa tra gli stabilimenti "Bagni B. e L. R.", che è utilizzata stagionalmente, con ombrelloni, attrezzature balneari e giochi, per mq. 1.350,00, con la denominazione "L.P.". L. De F., che ha delle concessioni stagionali pluriennali fin dal 1999, ha poi ottenuto, in base alla sentenza del Tar Pe n. 169/2007, una concessione demaniale marittima, con durata dall'11.5.2007 all'11.5.2013. La concessione demaniale marittima suppletiva (art. 24 reg.to cod. nav.) le è stata negata. Successivamente sono sopravvenute le decisioni del C.di St. (VI sez. snt. n. 6375/2009 ed ord. n. 1878/2010) che hanno prima annullato la sentenza n. 169/07 e poi sospeso l'esecuzione della sentenza n. 71/2010, entrambe del Tar Pe, legittimando il Comune a dichiarare l'occupazione "sine titolo". In data 17.07.2013 è intervenuto l'atto di sgombero (prot. n. 040894) dell'area demaniale, essendo stata respinto (CdiS, VI, n. 2864/2013) il ricorso per revocazione avverso la decisione n. 6375/2009. (OMISSIS) Il primo motivo (omessa comunicazione di avvio del procedimento) non può trovare accoglimento, sia in relazione alla nota del 4.6.2010, avente l'equivalente funzione di un preavviso, sia perché, in presenza di un giudicato, sarebbe comunque operativo l'art. 21-octies della L. n. 241/1990, in quanto l'annullamento, da parte del Giudice d'Appello, della sentenza n. 169/2007, ha comportato la caducazione degli atti attuativi della stessa, ormai superata dal nuovo "decisum" (CdiSt., VI, n. 2864/2013). Infondate sono anche le ulteriori censure. L'Amministrazione, infatti, in presenza di sentenza definitiva favorevole, ne ha fatto puntuale esecuzione, non necessitando alcuna ulteriore istruttoria e trovando l'ordinanza di sgombero motivazione nel giudicato formatosi. La De F. risulta essere priva di un valido titolo fin dal 19.10.2009 e, volendo considerare la concessione demaniale marittima rilasciata, essa risulta comunque scaduta in data 11.05.2013, non essendo suscettibile di alcuna rinnovazione tacita, stante la caducazione "ope iudicis". La circostanza esclude, pertanto, ogni ricorso all'autotutela e/o la necessità di un atto di ritiro. Lo stesso giudizio d'Appello avverso la sentenza del Tar Pe n. 71/2010, avente ad oggetto la negata concessione demaniale marittima suppletiva, non assume alcuna rilevanza in questa sede, una volta che la zona in questione è ritornata ad essere definitivamente "spiaggia libera".»

RETI DI TELECOMUNICAZIONE: ILLEGITTIMO IMPORRE IL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO PREVISTO DAL CODICE DELLA STRADA

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.59 del 09/01/2014 Relatore: Mauro
Gatti - Presidente: Domenico Giordano

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE -->
DEMANIO STRADALE - ART. 27 D. LGS. 285/92

Sintesi: È illegittimo imporre il canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27 D. Lgs. 285/1992 alle occupazioni di suolo pubblico necessarie alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica (fibra ottica), e ciò in virtù dell'art. 93 D. Lgs. 259/2003.

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

Sintesi: L'art. 93 D. Lgs. 259/2003 che prevede che nessun onere finanziario, reale e nessun contributo possa essere imposto per la realizzazione delle opere previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, salve la TOSAP o il COSAP, ha fatto perdere efficacia alle disposizioni regolamentari, emesse dai Comuni sulla base della previgente normativa (art. 238 D.P.R. 156/1973, art. 4 legge 259/1997), e dunque preclude alla P.A. di subordinare il rilascio delle autorizzazioni al pagamento di importi riferibili al periodo successivo alla data di entrata in vigore del citato art. 93.

Estratto: «Con il presente ricorso si contesta l'imposizione del c.d. "canone concessorio non ricognitorio" previsto dall'art. 27 del codice della strada, alle occupazioni di suolo pubblico necessarie alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica (fibra ottica). Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità. Il ricorso va accolto, essendo la questione già stata affrontata dal Tribunale in casi analoghi a quello per cui è causa, e da ultimo con sentenza n. 1609 del 24.6.2013. L'applicazione del canone annuo per occupazione di spazi ed aree pubbliche è infatti illegittima, in quanto in contrasto con l'art. 93 c. 2 del D.Lgs. 1.8.2003 n. 259, secondo cui "Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal c. 2, lett. e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'art. 47, c. 4, del predetto D.Lgs. 15.11.1993 n. 507". Tale interpretazione è consolidata in giurisprudenza, peraltro anche con riferimento al periodo precedente alle modifiche introdotte all'art. 93 del D.Lgs. cit. dal D.Lgs. 28.5.2012 n. 70 (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18.4.2012 n. 448; T.A.R. Veneto, Sez. II, 23.3.2011 n. 478, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 8.5.2010 n. 2302; C.S., Sez. VI, 7.3.2008 n. 1005; C.S., VI, 9.6.2006 n. 3453, C.S., Sez. VI, 30.7.2010 n. 5055, C.S., Sez. VI, 7.3.2008 n. 1005). Il testo originario del visto art. 93, c. 2, del D.Lgs. cit. prevedeva infatti che, oltre alla tassa, al canone,

ed al contributo una tantum ivi elencati, “nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'art. 4 della L. 31.7.1997 n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto”. Tale norma ha fatto dunque perdere efficacia alle disposizioni regolamentari, emesse dai Comuni sulla base della previgente normativa (art. 238 del D.P.R. n. 156/1973, art. 4 L n. 259/1997), e dunque preclude all'amministrazione di subordinare il rilascio delle autorizzazioni al pagamento di importi riferibili al periodo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo art. 93.»

CONCESSIONI DEMANIALI: EVIDENZA PUBBLICA SOLO PER I BENI DESTINATI ALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.67 del 10/01/2014 Relatore: Richard Goso -
Presidente: Giuseppe Caruso

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONCESSIONI DEMANIALI

Sintesi: L'omessa impugnazione delle delibere di Giunta Comunale che impartiscono semplici direttive in ordine alla concessione dei beni di proprietà comunale non preclude l'impugnazione del provvedimento del dirigente con il quale l'immobile sia assegnato in concessione.

Estratto: «1) La difesa comunale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata o tardiva impugnazione degli atti prodromici alla concessione dell'immobile. Si tratta delle già richiamate deliberazioni della Giunta comunale n. 246 del 8 luglio 2010 e n. 368 del 25 novembre 2011, impugnate solo con il presente ricorso, e della deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 17 febbraio 2011, mai impugnata. Tale omissione non potrebbe essere sanata attraverso l'impugnazione del successivo provvedimento dirigenziale di concessione, siccome puramente attuativo degli atti presupposti che avevano già individuato con precisione l'immobile da affidare a terzi e sarebbero affette dagli stessi vizi (tali nella prospettazione di parte ricorrente) poi riverberatisi sull'atto consequenziale. L'eccezione non è fondata. Infatti, i provvedimenti presupposti cui fa riferimento la difesa comunale contengono, in ossequio al principio di separazione tra compiti gestionali e di indirizzo politico-amministrativo, semplici direttive in ordine alla concessione dell'immobile per cui è contestazione, da realizzarsi con successiva determinazione rientrante nella competenza esclusiva dei dirigenti dell'ente locale. I privati che si ritengono lesi dalla decisione di assegnare l'immobile al centro giovanile (recte: all'Associazione che lo rappresenta nei rapporti con il Comune) non erano onerati, pertanto, all'immediata impugnazione di tali provvedimenti. Ne consegue la tempestività dell'impugnazione proposta entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza del provvedimento dirigenziale, ossia dell'unico atto che, avendo disposto l'effettiva concessione dell'immobile, risulta direttamente lesivo dei loro interessi.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> DISTINZIONE CON APPALTO

Sintesi: Il fatto che alla concessione di un immobile di proprietà comunale sia apposta quale condizione l'adeguamento degli impianti sanitari non rende la stessa qualificabile come un appalto di lavori; in questo caso, infatti, l'assegnazione dell'immobile ad un soggetto terzo non è funzionale all'esecuzione di lavori per la messa a norma dell'edificio, ma costituisce lo strumento per realizzare l'interesse del concessionario a svolgere, grazie alla disponibilità degli spazi messi a disposizione dall'Ente locale, le proprie attività statutarie.

Estratto: «2) Con il primo motivo di ricorso, gli esponenti sostengono che la contestata

decisione di concedere l'immobile all'Associazione per la promozione degli spazi sociali autogestiti sarebbe illegittima perché non preceduta da una procedura di evidenza pubblica. Il Comune, infatti, si sarebbe avvalso dello schema concessorio per realizzare la "messa a norma" di un edificio privo dei "requisiti minimi per l'uso", innanzitutto quanto a disponibilità di servizi igienici, cosicché il rapporto andrebbe qualificato come appalto di lavori, da affidarsi mediante gara pubblica. In ogni caso, anche per la semplice concessione dell'immobile, il Comune avrebbe dovuto svolgere una procedura comparativa "volta a verificare l'eventuale esistenza di soggetti interessati" e "disposti ad offrire all'amministrazione condizioni migliori o di soddisfare maggiormente l'interesse pubblico". Tale confronto si sarebbe reso ancor più necessario dal momento che il Comitato ricorrente aveva presentato, in epoca antecedente, una domanda per l'assegnazione dell'immobile in contestazione. Viene denunciato, infine, il vizio di carenza di motivazione, con riguardo alla mancata esplicitazione delle ragioni sottese alla scelta di procedere ad un "affidamento diretto senza gara". 2.1) Il primo profilo di censura (ultimo nell'esposizione di parte ricorrente, ma prioritario in ordine logico) è palesemente privo di pregio giuridico. È di tutta evidenza, infatti, che l'assegnazione dell'immobile ad un soggetto terzo non era funzionale all'esecuzione di lavori per la messa a norma dell'edificio, bensì costituiva lo strumento per realizzare l'interesse del concessionario a svolgere, grazie alla disponibilità degli spazi messi a disposizione dall'Ente locale, le proprie attività nel campo socio-culturale. La causa giuridica del rapporto non è omologabile, quindi, al contratto di appalto, ma identifica un rapporto pubblicistico intercorrente tra l'amministrazione e il concessionario, nell'ambito del quale la condizione inerente al completamento dei servizi igienici (o alla realizzazione di un prefabbricato avente tale destinazione) è irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto. Fermo restando che, nella convenzione accessoria alla concessione, la realizzazione dei lavori suddetti è stata configurata come mera facoltà del concessionario, da realizzarsi eventualmente a scomputo del canone concessorio (cfr. art. 5, comma 3). In definitiva, non vertendosi nell'ambito dell'appalto di lavori, né configurandosi l'assegnazione dell'immobile quale elemento di un'operazione commerciale, non sussistevano i presupposti che avrebbero richiesto l'espletamento di una gara pubblica per la scelta della migliore offerta.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

Sintesi: Le concessioni di beni pubblici suscettibili di sfruttamento commerciale (ovvero costituenti il mezzo per affidare a terzi attività suscettibili di sfruttamento) non possono prescindere dall'espletamento di una procedura di evidenza pubblica; diversamente, le concessioni di beni non destinati allo sfruttamento economico rappresentano, invece, una manifestazione del potere dominicale dell'ente proprietario che, pur essendo soggetta al rispetto dei canoni di pubblicità, imparzialità e buona amministrazione, precede logicamente la realizzazione delle aspettative dei soggetti terzi.

Sintesi: La P.A., pur non potendo individuare in modo arbitrario i soggetti cui affidare la disponibilità dei propri beni, non è tenuta all'espletamento di un confronto comparativo fra i potenziali concessionari laddove, nell'esercizio delle proprie attribuzioni discrezionali, ritenga motivatamente che l'attività di particolari soggetti meriti di essere favorita in ragione dell'interesse che presenta per la collettività, soprattutto qualora le finalità del privato coincidano con gli obiettivi prefissati dalla P.A..

Estratto: «2.2) Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover precisare che, in ossequio alle esigenze di tutela della concorrenza e di parità di trattamento, le concessioni di beni pubblici suscettibili di sfruttamento commerciale (ovvero costituenti il mezzo per affidare a terzi attività suscettibili di sfruttamento) non possono prescindere dall'espletamento di una procedura di evidenza pubblica. Le concessioni di beni non destinati allo sfruttamento economico rappresentano, invece, una manifestazione del potere dominicale dell'ente proprietario che, pur essendo soggetta al rispetto dei canoni di pubblicità, imparzialità e buona amministrazione, precede logicamente la realizzazione delle aspettative dei soggetti terzi. Ne

deriva che la pubblica amministrazione, pur non potendo individuare in modo arbitrario i soggetti cui affidare la disponibilità dei propri beni, non è tuttavia tenuta all'espletamento di un confronto comparativo fra i potenziali concessionari laddove, nell'esercizio delle proprie attribuzioni discrezionali, ritenga motivatamente che l'attività di particolari soggetti meriti di essere favorita in ragione dell'interesse che presenta per la collettività, soprattutto qualora le finalità del privato coincidano con gli obiettivi prefissati dall'amministrazione. È la situazione verificatasi nel caso in esame, dove il Comune di Genova, fin dalla delibera di indirizzi del 8 luglio 2010, ha apertamente manifestato il proprio interesse per le attività socio-culturali dei centri giovanili autogestiti, addirittura affermando che esse "rientrano nei compiti istituzionali del Comune" medesimo. Tale giudizio di valore escludeva ex se la possibilità di confronto con altre richieste di concessione dello specifico bene, anche se provenienti da soggetti astrattamente meritevoli. La contraria impostazione comporterebbe, quale logica conseguenza, che la pubblica amministrazione non possa disporre dei propri beni in coerenza con le scelte discrezionali (lato sensu politiche) operate a monte, dovendosi invece limitare a scegliere i beneficiari sulla base di criteri riferiti all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ovvero alla maggiore convenienza economica: soluzione che si appalesa assurda soprattutto nell'amministrazione locale, dove i criteri che presidono all'utilizzo del patrimonio pubblico e le finalità perseguite attraverso i relativi atti di disposizione costituiscono una parte non irrilevante del programma "di governo" dell'Ente. È appena il caso di soggiungere come la contestata concessione fosse anche finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e di legalità sostanziale che implicavano necessariamente l'identificazione dei beneficiari con gli occupanti attuali dell'immobile.»

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> CONCESSIONE DEMANIALE -->
AFFIDAMENTO

Sintesi: La presentazione di una proposta relativa alla destinazione dell'area demaniale non fa insorgere in capo al soggetto un'aspettativa giuridicamente tutelata, e dunque non è necessario che la P.A. comunichi a questo l'avvio del procedimento preordinato all'affidamento in concessione dell'area ad altri soggetti.

Estratto: «3) La censura dedotta con il secondo motivo di ricorso concerne l'omessa comunicazione, a seguito dell'invio della citata nota 4/9/2009, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ivi formulata, come richiesto dall'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. Anche volendo ipotizzare che la nota suddetta fosse idonea a generare uno specifico obbligo di provvedere in capo alla pubblica amministrazione, la doglianza riguarderebbe, però, il diverso procedimento così originato, non quello definito con il provvedimento di concessione qui gravato. Gli esponenti lamentano, altresì, di non aver ricevuto la comunicazione di avvio di quest'ultimo procedimento, ma nessuno di essi era titolare di una posizione qualificata che ne imponesse il coinvolgimento procedimentale, atteso che la presentazione di una proposta alternativa relativa alla destinazione dell'area poteva generare, a tutto voler concedere, una mera aspettativa di fatto in capo a coloro che l'avevano sottoscritta. Anche il secondo motivo, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.»

LA PRESENZA DI VINCOLI SULL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO ESCLUDE L'OPERATIVITÀ DEL SILENZIO ASSENSO

TAR PUGLIA, SEZIONE II LECCE n.29 del 13/01/2014 Relatore: Laura Marzano
- Presidente: Antonio Pasca

TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> PRESUPPOSTI --> IN
GENERALE

Sintesi: Anche gli abusi riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 della tabella 1, allegata al D.L. 269/03 (opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio), sono suscettibili di sanatoria, se posti in essere in zona vincolata anteriormente alla realizzazione delle opere, a condizione che sussistano contestualmente le seguenti condizioni: non insistano su beni riconosciuti monumento nazionale; il vincolo esistente non comporti inedificabilità assoluta; le opere siano oggettivamente conformi alla normativa urbanistica vigente al momento della entrata in vigore del d.l. 269/03 (2.10.2003).

PROCEDURA --> SILENZIO ASSENSO

Sintesi: La presenza di vincoli nell'area oggetto di intervento edilizio esclude il formarsi del titolo per silenzio assenso con il mero decorso del tempo.

TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> ESISTENZA DI VINCOLI --> CONFORMITÀ URBANISTICA

Sintesi: In mancanza di conformità alla disciplina urbanistica, le opere realizzate su aree sottoposte a vincoli non sono suscettibili di applicazione della disciplina derogatoria del condono (nella specie con riferimento al condono del 2003).

Estratto: «La Sezione ha già avuto modi di chiarire che anche gli abusi riconducibili alle tipologie di cui ai n. ri. 1, 2 e 3 - e non solo quelli di cui alle tipologie n. ri 4, 5 e 6 - della tabella 1, allegata al D.L. 269/03, sono suscettibili di sanatoria, se posti in essere in zona vincolata anteriormente alla realizzazione delle opere, a condizione che sussistano le tre seguenti condizioni: 1) non insistano su beni riconosciuti monumento nazionale; 2) il vincolo esistente non comporti inedificabilità assoluta; 3) le opere siano oggettivamente conformi alla normativa urbanistica vigente al momento della entrata in vigore del d.l. 269/03. Con l'ulteriore precisazione che è sufficiente che anche solo una di queste condizioni non ricorra perché l'abuso non sia sanabile (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, 12 febbraio 2009, n. 282). Nel caso di specie, dunque, la dichiarata ed accertata non conformità alle norme urbanistiche dell'immobile sottoposto a vincolo esclude la sanabilità dell'opera. Passando comunque all'esame delle singole censure, quanto al primo motivo, con cui il ricorrente sostiene essersi formato il silenzio assenso, il Collegio osserva che, in ragione del regime vincolistico cui l'area oggetto di intervento è sottoposta, deve escludersi il formarsi del titolo per silenzio assenso con il mero decorso del tempo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 12 gennaio 2010, n. 18). Quanto al secondo motivo, con cui il ricorrente contesta la mancata acquisizione del parere della Commissione Paesaggistica e della Soprintendenza, la giurisprudenza, ivi compresa quella di questo Tribunale, (cfr. sent. 18/2010 cit.) ha avuto modo di chiarire che, in mancanza di conformità alla disciplina urbanistica, le opere realizzate su aree sottoposte a vincoli non sono suscettibili di applicazione della disciplina derogatoria del condono del 2003, stante il disposto dell'art. 32 comma 27, lettera d) del D.L. n. 269/2003 il quale dispone: "27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:..... d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;...".»

DEMANIO AEROPORTUALE: L'ENAC PUÒ NEGARE LA CONCESSIONE SE NON SI INTENDE CONSENTIRE ULTERIORI SVILUPPI DELL'ATTIVITÀ

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.131 del 14/01/2014 Relatore: Silvia Cattaneo - Presidente: Angelo De Zotti

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> DEMANIO AEROPORTUALE

Sintesi: È legittimo il provvedimento con la quale l'E.N.A.C. rigetta la domanda di concessione di area aeroportuale che sia motivato sulla base della volontà della P.A. di non consentire ulteriori sviluppi alle attività aeronautiche svolte all'interno dell'aeroporto, se non subordinatamente all'approvazione di un nuovo piano regolatore aeroportuale, in ragione delle particolari limitazioni di traffico a cui è sottoposto lo scalo aeroportuale.

Estratto: «L'Associazione Sportiva C.Do impugna il provvedimento del 10 marzo 2004 prot. n. 1218 con cui l'E.n.a.c. ha respinto la domanda di concessione di un'area demaniale situata all'interno del sedime aeroportuale dell'aeroporto di Bresso(omissis)l'atto impugnato trova, comunque, sufficiente giustificazione nella volontà dell'amministrazione di non consentire ulteriori sviluppi alle attività aeronautiche svolte all'interno dell'aeroporto di Bresso, se non subordinatamente all'approvazione di un nuovo piano regolatore aeroportuale. Né in questa parte il provvedimento può ritenersi viziato da difetto di motivazione o travisamento dei fatti: la decisione di non consentire il rilascio di nuove concessioni trova invero la propria giustificazione nelle peculiarità dell'aeroporto di Bresso e nelle limitazioni di traffico cui lo stesso è soggetto e quindi nell'interesse pubblico a non attribuire la legittimazione ad operarvi a soggetti ulteriori rispetto alle società già aventi la base nello scalo (non assume pertanto rilievo la circostanza che la ricorrente si fosse impegnata a non edificare e a non effettuare modifiche permanenti sull'area).»

IMPIANTI PUBBLICITARI: LE LIMITAZIONI E I DIVIETI ALL'INSTALLAZIONE SONO DEVOLUTE AD UN ATTO DI PIANIFICAZIONE

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I MILANO n.193 del 17/01/2014 Relatore: Raffaello Gisondi - Presidente: Francesco Mariuzzo

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> REGOLAMENTO COMUNALE

Sintesi: Le scelte relative alle limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse ed alla determinazione della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari ammissibili non possono essere compiute caso per caso, ma sono demandate ad un apposito regolamento e ad un piano generale degli impianti la cui approvazione spetta al Consiglio comunale.

Sintesi: La decisione di non consentire più l'installazione di impianti pubblicitari posti su indicatori di parcheggio e di sostituirli con parcometri deve essere presa dal Consiglio comunale con un atto generale e non dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, in seno alla singola procedura autorizzatoria.

Estratto: «Non è in discussione il fatto che l'installazione di impianti pubblicitari sia un'attività

economica contingentata ed assoggettata dalla legge a valutazioni discrezionali afferenti anche il decoro urbano. Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 le scelte relative alle limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse ed alla determinazione della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari ammissibili non possono essere compiute caso per caso, ma sono demandate ad un apposito regolamento e ad un piano generale degli impianti la cui approvazione spetta al Consiglio comunale. Nel caso di specie il piano generale degli impianti approvato dal Comune di M. all'art. 3, comma 1 lett. G) prevede espressamente la possibilità di installare "impianti posti su indicatori di parcheggio" e ne detta una specifica disciplina. La decisione di non consentire più la installazione di tale tipologia di impianti, restringendo le possibilità di sfruttamento commerciale dei pannelli informativi da parte degli operatori del settore, comportava una modifica del menzionato regolamento che avrebbe richiesto una pronuncia dell'organo rappresentativo, anche per la sua generalizzata incidenza sul diritto di iniziativa economica privata. Né si può ritenere che, con la progressiva diffusione dei parcometri, sarebbe senz'altro venuto meno l'interesse pubblico a conservare gli informativi di sosta esistenti. Essendo essi all'evidenza strumenti fra loro assai diversi (anche visivamente) l'eventuale decisione di sostituire gli uni agli altri non presentava affatto connotati di auto evidenza, ma comportava l'assunzione di decisioni ampiamente discrezionali che trascendevano la singola procedura autorizzatoria ed investivano profili di ordine generale, che competeva al Consiglio comunale vagliare.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI

Sintesi: Il Comune non può dichiararsi estraneo ad una convenzione stipulata tra una sua concessionaria e imprese terze, qualora avesse dato mandato alla concessionaria di valorizzare le aree di sosta e di concedere l'uso del suolo pubblico per l'installazione di impianti pubblicitari.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> DINIEGO

Sintesi: Nell'assumere determinazioni in materia di impianti pubblicitari, il Comune deve tener conto degli affidamenti derivanti a terzi da una convenzione stipulata da questi ultimi con una società concessionaria a cui il Comune avesse dato mandato di valorizzare le aree di sosta e di concedere l'uso del suolo pubblico per l'installazione di impianti pubblicitari.

Estratto: «La decisione adottata dal comune di M. si profila, altresì, viziata sotto un'ulteriore punto di vista. Le autorizzazioni richieste da S. rientravano in un programma negoziale (la convenzione stipulata con A.) sulla cui esecuzione la Società aveva riposto un legittimo affidamento, che avrebbe dovuto essere tenuto in attenta considerazione dal Comune, che replica, peraltro, di non essere vincolato al predetto accordo, non avendovi preso parte. Tale elemento non è tuttavia dirimente. A., infatti, ha concesso a S. l'uso del suolo per l'installazione degli spazi pubblicitari sulla base di uno specifico mandato di "valorizzazione commerciale" delle aree di sosta ricevuto dal Comune di M. il quale, pertanto, pur non essendone formalmente parte, non può dichiararsi estraneo ai rapporti contrattuali instaurati dalla sua concessionaria con imprese terze in esecuzione del mandato conferitogli (anche perché tali accordi sono stati o avrebbero dovuto essere ad esso preventivamente sottoposti come si afferma a pag. 5 della memoria difensiva del Comune in data 4/10/2013). Ciò non significa, ovviamente, che qualunque richiesta di S. inerente alla collocazione degli informativi di sosta nelle aree di parcheggio gestite da A. avrebbe dovuto e potuto essere assecondata, ma solo che, ove il Comune avesse ritenuto di adottare decisioni discrezionali che avrebbero potuto incidere sulla efficacia del predetto accordo (e non vi è dubbio che la decisione di rimuovere i pannelli informativi lo fosse), avrebbe dovuto adeguatamente ponderare il legittimo affidamento del privato secondo i consueti canoni di ragionevolezza e, soprattutto, di proporzionalità. Premesso ciò, il Collegio ritiene che, nella specie, sia mancato un corretto

bilanciamento degli interessi in quanto, a fronte di un programma di collocazione dei parcometri ancora del tutto futuro ed incerto nelle sue sequenze temporali e nelle sue modalità (al momento della adozione dell'atto impugnato A. non aveva ancora presentato alcun progetto) il Comune ha preteso di bloccare ogni iniziativa di S. relativa all'adeguamento dimensionale ed alla collocazione spaziale dei suoi impianti, senza previamente conoscere i tempi del programma che A. avrebbe dovuto proporre e, quindi, senza previamente valutare se le richieste di spostamento o adeguamento degli impianti presentate da S. avrebbero potuto essere compatibili con i tempi che A. si sarebbe data per realizzare l'obiettivo affidatogli.»

SUBCONCESSIONE: L'AUTORIZZAZIONE DELLA P.A. NON È UNA MERA CONDICIO IURIS SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO TRA CONCESSIONARIO E TERZO SUBENTRANTE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.1006 del 20/01/2014 Relatore:
Roberta Vivaldi - Presidente: Luigi Antonio Rovelli

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> SUBCONCESSIONE

Sintesi: In tema di subconcessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al G.O. se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario nella titolarità della concessione demaniale per la gestione di un bene demaniale ed il terzo, sempre che la P.A. concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l'atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto; al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all'atto di concessione e la P.A. concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al G.A..

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> SUCCESSIONE, SUBENTRO E SUBINGRESSO --> INTER VIVOS

Sintesi: L'autorizzazione data dalla P.A. concedente al subentro di un terzo nel rapporto concessorio non è configurabile come una mera condicio iuris sospensiva dell'efficacia del contratto privatistico stipulato tra il concessionario e il terzo subentrante, integrando, invece, un esercizio effettivo del potere autorizzatorio spettante alla P.A. per la tutela dell'interesse pubblico.

Sintesi: L'affidamento di cui all'art. 45-bis cod. nav. suppone la necessaria partecipazione della P.A. concedente, specie quando il bene che non è estraneo alla funzione concessoria portuale, ma anzi ne costituisca parte integrante, come accade per la darsena e la banchina per lo svolgimento di attività cantieristica navale.

Estratto: «Con unico motivo le società ricorrenti denunciano difetto di giurisdizione in capo al G.A.. Violazione dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. B). Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono. La questione di giurisdizione è stata, dalle attuali ricorrenti, sollevata davanti al Consiglio di Stato, dopo che in sede cautelare ed anche a seguito di reclamo, davanti al giudice ordinario, era stata accolta la prospettazione difensiva allora percorsa: quella della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Di fronte, poi, alla soccombenza nel merito davanti al giudice amministrativo che aveva riconosciuto implicitamente la propria giurisdizione, la questione è stata nuovamente sollevata, quale motivo di impugnazione,

davanti al Consiglio di Stato. Un tale atteggiamento difensivo - pur nella sua difficile coerenza processuale - non ha trovato ragioni di contestazione davanti al Consiglio di Stato, che non ha ritenuto di stigmatizzare un tale atteggiamento difensivo - ciò che in altre occasioni è avvenuto (v. per es. Cons. di Stato n. 656/2012). In questa sede, allo stato, la questione di giurisdizione è ancora proponibile per non essersi formato sul punto il giudicato (v. anche S.U. 29.3.2011 n. 7097). È principio costante affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, in tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario nella titolarità della concessione demaniale per la gestione di un bene demaniale ed il terzo, sempre che l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l'atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto. Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all'atto di concessione e l'Amministrazione concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (v. per tutte S.U. 28.1.2011 n. 2062). Su tale base, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario è predicata solo quando l'Amministrazione concedente sia rimasta estranea al rapporto di sub concessione; diversamente, quando l'Amministrazione abbia espressamente autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Questa è l'ipotesi che ricorre nel caso in esame in cui - come concordemente affermato da ben quattro giudici che hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo - la subconcessione alla società Cantieri Baglietto per la gestione dell'attività cantieristica all'interno della darsena ubicata nel porto turistico, non si fonda esclusivamente sulla scrittura privata conclusa tra la Cantieri Baglietto e la Marina di Varazze srl, ma è stata espressamente prevista ed autorizzata dal Comune di Varazze (Dirigente 1 Settore - Ufficio Demanio marittimo), con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 45 bis c.n..

L'Amministrazione, quindi, in questo caso, non è per nulla rimasta estranea al rapporto fra le due società, partecipandovi, con l'autorizzazione espressa alla subconcessione per l'esercizio dell'attività cantieristica da parte della società Cantieri Baglietto. Un tale autorizzazione, peraltro, sarebbe stata necessaria, posto che - come risulta dagli atti - l'originaria concessione demaniale rilasciata in data 27.9.2002 dal Comune alla società Giostel Marina di Varazze non prevedeva la facoltà di quest'ultima di subconcessione dell'area a terzi. Non è, pertanto, condivisibile la censura avanzata dalle società ricorrenti secondo cui l'autorizzazione rilasciata dal Comune costituisce una mera condicio iuris sospensiva dell'efficacia del contratto privatistico, integrando, invece, un esercizio effettivo del potere autorizzatorio spettante all'Amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico. Sul punto, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, ha affermato: "Non è corretto affermare che nel modello delineato dall'art. 45-bis, cod. nav. il proprium sarebbe rappresentato dal contratto privatistico, mentre l'atto autorizzatorio sarebbe relegato al mero ruolo di condicio iuris sospensiva tale da influenzare l'acquisto di efficacia di una pattuizione sotto ogni altro aspetto idonea di per sé a governare la fattispecie..... Una siffatta impostazione, oltre a non rinvenire un effettivo fondamento normativo nell'ambito dell'articolo 45-bis cit., non sembra tenere adeguatamente conto del fatto che la vicenda autorizzatoria di cui alla disposizione in parola non costituisce una sorta di parentesi nell'ambito di una vicenda negoziale, ma costituisce - al contrario - una variabile dipendente nel più vasto ambito di una vicenda - quella concessoria - retta da regole e condizioni proprie del diritto pubblico e non a caso ascritta all'esclusiva giurisdizione del Giudice amministrativo". Un tale percorso argomentativo è condivisibile. Ciò che si vuol dire, infatti, è che l'affidamento di cui all'art. 45 bis cod. nav. suppone la necessaria partecipazione dell'amministrazione concedente, oltretutto su di un bene che - nella specie - non è estraneo alla funzione concessoria portuale, ma anzi ne costituisce parte integrante (darsena e banchina per lo svolgimento di attività cantieristica navale). Da ciò deriva il rilievo pubblicistico che la vicenda concessoria demaniale riveste assieme alle attività che al suo interno gestite. La giurisdizione, pertanto, spetta al giudice amministrativo.»

L'AREA CONTIGUA ALLA LINEA DI BATTIGIA FA PARTE DEL DEMANIO LACUALE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.1008 del 20/01/2014 Relatore:
Sergio Di Amato - Presidente: Fabrizio Miani Canevari

DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> CATEGORIE DI BENI --> LAGHI --> SPIAGGIA LACUALE

Sintesi: Può essere affermata la demanialità dell'area che si trova in prossimità della sponda del lago e che, quand'anche non rientra nella nozione di alveo, rientra in quella di spiaggia per la sua contiguità alla linea di battigia.

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIZIO DI MOTIVAZIONE

Sintesi: L'omissione o l'apparenza della motivazione non può essere utilmente denunziata con riferimento alla mancata ammissione della consulenza tecnica, trattandosi di provvedimento discrezionale del giudice di merito sul quale grava soltanto l'obbligo di motivare adeguatamente la decisione.

Estratto: «Nella prospettiva appena indicata, le ricorrenti lamentano che: a) non era stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio, malgrado la stessa, considerata la natura tecnica degli accertamenti, doveva considerarsi non come esplorativa, ma come diretta ad acquisire elementi di prova in ordine alle specifiche caratteristiche naturali dell'area per escludere, secondo l'assunto difensivo, che la stessa potesse qualificarsi come alveo lacuale o come spiaggia o come pertinenza e fosse, inoltre, idonea ad un uso pubblico; b) non era stata ammessa la prova per testimoni, diretta a provare la pacifica, ininterrotta ed esclusiva signoria di fatto sull'area da parte delle ricorrenti, malgrado la stessa fosse necessaria per accertarne la natura privata. Il motivo è infondato. Invero, come riferito in narrativa, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'area in questione come osservato dalla sentenza impugnata, si trova in prossimità della sponda del lago sicché, quand'anche non rientra nella nozione di alveo, rientra sicuramente in quella di spiaggia per la sua contiguità alla linea di battigia. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, la sentenza impugnata ha motivato la natura demaniale dell'area con specifico riferimento alle sue caratteristiche fisiche. Con tutta evidenza tale motivazione non è apparente, mentre ipotetiche omissioni, insufficienze o contraddittorietà della motivazione sul punto neppure sono state dedotte dalle ricorrenti che, come sopra evidenziato, hanno limitato la loro censura all'apparenza della motivazione. Né, d'altro canto, l'omissione o l'apparenza della motivazione può essere utilmente denunziata con riferimento alla mancata ammissione della consulenza tecnica, trattandosi di provvedimento discrezionale del giudice di merito sul quale grava soltanto l'obbligo di motivare adeguatamente la decisione (e plurimis Cass. 16 aprile 2008, n. 10007). La ritenuta natura demaniale dell'area assorbe, infine, ogni questione sulla mancata ammissione della prova per testi diretta a provare un non consentito acquisto per usucapione.»

RETROCESSIONE (ANCHE) PARZIALE: NON OPPONIBILI UTILIZZI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA P.U.

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.346 del 20/01/2014 Relatore: Vincenzo Cernese - Presidente: Luigi Domenico Nappi

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RETROCESSIONE

Sintesi: La giurisdizione sulla controversia volta alla declaratoria d'inservibilità con obbligo di retrocessione, deve ritenersi radicata presso il G.A., non soltanto alla luce dell'art. 34 D.L. vo n. 80/1988, nel testo dapprima modificato dall'art. 7, L. n. 2005/2000 e, poi, "manipolato" dalla nota sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004, ma anche in considerazione del fatto che, a fronte dell'asserita inutilizzazione anche parziale del terreno interessato dall'opera pubblica, la situazione soggettiva del privato è qualificata in termini di interesse legittimo, non già di diritto soggettivo, in quanto il diritto alla retrocessione parziale nasce solo è in quanto l'amministrazione, con valutazione discrezionale, abbia individuato i beni c.d. relitti.

Estratto: «Va preliminarmente rilevato che, in materia di retrocessione parziale, sussiste la giurisdizione amministrativa, in sede esclusiva, anche alla stregua di quanto recentemente statuito da questa Sezione, rilevandosi che: « Ai sensi dell'art. 34 D.L. vo 31marzo 1998, n.80, nel testo dapprima modificato dall'art. 7, L. n. 2005 del 2000 e, poi, "manipolato" dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie nella materia espropriativa per gli interessi legittimi e per i diritti soggettivi, in cui vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui si controverte sull'espropriazione di un bene, ovvero sulla inutilizzabilità di alcuno dei beni acquisiti. La giurisdizione sulla controversia volta alla declaratoria di inservibilità con obbligo di retrocessione dell'immobile, inoltre, deve ritenersi radicata presso il giudice amministrativo, non soltanto alla luce del citato art. 34, ma anche in considerazione del fatto che, a fronte dell'asserita inutilizzazione anche parziale del terreno interessato dall'opera pubblica, la situazione soggettiva del privato è qualificata in termini di interesse legittimo, non già di diritto soggettivo, in quanto il diritto alla retrocessione parziale nasce solo è in quanto l'amministrazione, con valutazione discrezionale, abbia individuato i beni c.d. relitti » (T.A.R. Campania, Sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4610; cfr. anche C. d S., Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752).»

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE -->
DIRITTO ALLA RETROCESSIONE --> TITOLARITÀ DEL DIRITTO --> COMPROPRIETARI

Sintesi: Nell'ipotesi in cui più persone subentrino nel diritto alla retrocessione al posto dell'originario espropriato, iure successionis o a titolo particolare, ciascuna di essa è legittimata a domandare la retrocessione in modo autonomo o per l'intero; l'eventuale riparto fra i vari coeredi dei beni retrocessi attiene ad una divisione successiva interna fra gli interessati a cui l'Amministrazione non potrebbe che rimanere indubbiamente del tutto estraneo.

Estratto: «In proposito si rileva che il decreto di espropriazione era emanato nei confronti delle ditte catastali Giuliani Lidia per 2/4, Gennaro per 1/4 e Luigi per 1/4 ed il ricorrente succedeva quale coerede al proprio genitore Giuliani Gennaro, secondo quanto risulta dall'allegata autocertificazione del 30.7.2012 già in possesso del Comune di Napoli, a seguito di espressa richiesta prot. PG/2012/595025 del 19.7.2012 del competente Dirigente in relazione all'istanza di accesso ai documenti, dallo stesso proposta e poi assentita, con la conseguenza che il ricorrente risulta senz'altro legittimato a richiedere la relativa retrocessione del bene, interamente o pro-quota. Risulta in tal modo pretestuosa l'asserzione della resistente Amministrazione, circa un presunto difetto di legittimazione del ricorrente e la mancata prova della qualità di erede da parte di quest'ultimo, questioni, peraltro, mai evidenziate dal Comune